

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME

Approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 14 aprile 2002 e modificato con delibere dell'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2005 e del 26 aprile 2012

Art. 1 - Denominazione e Sede

L'Organizzazione di Volontariato denominata "Harambee - Insieme" costituita con l'atto pubblico 11 aprile 1987 n. 21243 rep. Notaio Dussin di Montebelluna ha assunto con l'approvazione del nuovo statuto in data 14 aprile 2002, che sostituisce quello allegato all'atto costitutivo ed approvato in pari data, la denominazione "Associazione Volontariato Insieme" che per brevità può essere sintetizzata nell'acronimo A.V.I.

Essa ha sede in Montebelluna, via dei Martini n. 2 ed è costituita a tempo indeterminato

L'Associazione, in quanto iscritta al registro delle Associazioni di Volontariato della regione veneto al n. TV 0117 assume agli effetti fiscali la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l'acronimo Onlus, in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni

L'organizzazione di volontariato è retta dal presente Statuto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 266 del 1991 "Legge Quadro sul Volontariato", dalla legge regionale del Veneto n. 40 del 1998 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano. L'organizzazione interna si ispira ai principi costituzionali di democrazia e rappresentatività ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 - Statuto e sue modificazioni

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'organizzazione di volontariato. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto viene interpretato in base alle norme sull'interpretazione dei contratti ed ai criteri di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dell'organizzazione riunita in via straordinaria.

Art. 3 - Finalità

L'organizzazione di volontariato non ha fine di lucro, è apolitica ed apartitica e persegue il fine generale della solidarietà civile, sociale e culturale.

L'A.V.I. si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche dei paesi impoveriti e della cooperazione internazionale, della tutela dei diritti umani, dell'integrazione razziale e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, della finanza etica, del consumo critico, del turismo responsabile, dell'educazione alla pace e su ogni altro tema utile a favorire il riequilibrio dei rapporti tra nord e sud del mondo.

Tale opera di sensibilizzazione potrà essere esercitata, a titolo esemplificativo, anche con la costituzione e la gestione di centri di documentazione e siti Internet, la redazione, traduzione e diffusione di dispense, riviste ed altro materiale informativo, l'attività di formazione scolastica ed extrascolastica, l'organizzazione di conferenze, convegni e simili.

In particolare l'A.V.I. promuove, attraverso i propri volontari, la progettazione, il finanziamento e la realizzazione di interventi di cooperazione internazionale nei paesi impoveriti, con attenzione particolare anche se non esclusiva al continente africano e senza alcuna discriminazione politica o religiosa nei confronti dei paesi destinatari degli interventi. Promuove il miglioramento delle condizioni socio economiche delle popolazioni che vi risiedono anche con la formula del sostegno a distanza proponendosi come tramite tra gli sponsors ed i beneficiari.

Per il conseguimento delle finalità previste nel presente Statuto l'associazione potrà svolgere in Italia o all'estero qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare o fideiussoria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'A.V.I. potrà agire in collaborazione con ogni altro soggetto pubblico privato operante con le medesime finalità e aderire a consorzi, federazioni o simili che coordinano l'attività degli organismi del settore.

Art. 4 - Gli aderenti

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti gli aderenti maggiorenni godono di elettorato attivo e passivo per l'elezione delle cariche sociali.

Per i minorenni l'elettorato attivo è esercitato dai genitori o altri esercenti la potestà genitoriale, anche se non iscritti all'associazione.

Gli aderenti hanno il diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione ed il diritto al controllo sull'andamento della medesima

Il loro comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, correttezza, buona fede e rigore morale.

Gli aderenti che intendono cooperare concretamente al conseguimento degli scopi statuari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non all'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla legge.

L'organizzazione di volontariato assicura gli aderenti direttamente impegnati in progetti di cooperazione all'estero per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Gli aderenti si suddividono in:

- soci operanti, che si impegnano nell'associazione con apporti lavorativi personali, anche all'estero o sono comunque promotori o attuatori di attività sociali;
- soci sostenitori, che rinnovano annualmente la quota associativa e condividono le finalità dell'associazione;
- soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze;

L'adesione all'associazione ha validità annuale

Tutti gli aderenti sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota.

Gli aderenti possono essere esclusi dall'organizzazione qualora il loro comportamento sia contrario alle finalità ed ai doveri sociali.

Competente a deliberare l'esclusione è in Consiglio Direttivo su proposta del collegio dei Probi Viri e dopo aver sentito l'interessato.

Il socio escluso ha possibilità di appello all'assemblea e comunque di impugnare l'esclusione con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 5 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere
- Il Revisore dei Conti
- Il Collegio dei Probi Viri

Tutte le cariche sociali, con l'eccezione del Revisore dei Conti qualora non socio, sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dall'organizzazione o dalla legge

Art. 6 – l'Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'organizzazione in regola con il tesseramento annuale ed è presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'Assemblea riunita in via ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di aderenti, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea riunita in via straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione ed in seconda convocazione con almeno un quarto degli aderenti, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Consiglio Direttivo trasmessa a mezzo posta ordinaria e con avviso affisso nella sede dell'organizzazione almeno 5 giorni prima.

Si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno 1/10 degli aderenti.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'organizzazione è richiesta la delibera dell'Assemblea Straordinaria

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti il Consiglio Direttivo, composto da n. 7 membri.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Può delegare alcune funzioni al Presidente, ad un Consigliere Delegato, ad un Comitato Esecutivo o ad un Direttore.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari
- elaborare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo
- progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali

- vigilare sul comportamento degli iscritti ed autorizzare la partecipazione ai progetti da realizzarsi all'estero
- convocare le Assemblee previste dallo Statuto
- deliberare in materia di esclusione dei soci
- nominare i soci onorari
- fissare le quote sociali ed eventuali contributi associativi supplementari
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti, l'accensione di prestiti, la stipula di polizze assicurative
- attivare collaborazioni a titolo oneroso nei limiti di cui all'art. 13 dello Statuto
- deliberare su ogni altro aspetto dell'attività sociale non riservato all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.

Nel corso del mandato il Consiglio Direttivo può cooptare fino ad un massimo di due consiglieri in sostituzione di quelli eventualmente dimissionari, deceduti o estromessi dall'Associazione.

Viene convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Organi eletti dal Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, e procede altresì alla nomina del Revisore dei Conti.

Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

In caso di impedimento è validamente sostituito dal Vice Presidente.

Il Segretario – Tesoriere cura la verbalizzazione delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, potendo essere sostituito da altro consigliere in caso di impedimento, si occupa della stesura delle deliberazioni, della contabilità e della tenuta dei libri sociali.

Art. 9 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei soci, tra i professionisti esercenti attività di commercialista, esperto contabile, revisore dei conti o altra attività di natura economica – giuridica.

L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile.

Se attribuito ad un socio avrà carattere gratuito, con solo diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute; se attribuito ad un non socio potrà essere conferito anche a titolo oneroso.

Spetta al Revisore dei Conti controllare la regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, nonché l'attività di ispezione e controllo sulla gestione dell'Associazione. Annualmente redige una relazione che accompagna il bilancio consuntivo, dando notizia delle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio.

Compie infine ogni altra attività prevista per legge.

Art. 10 – Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei probi Viri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci con maggior anzianità di iscrizione.

Vigila sul rispetto dello Statuto e sul corretto comportamento dei soci e promuove la bonaria composizione delle controversie tra i soci o tra gli stessi e l'Associazione.
Propone al Consiglio Direttivo l'esclusione dei soci nei casi di indegnità o di comportamento contrastante con lo Statuto e le finalità dell'Associazione.

L'attività del Collegio dei Probi Viri è gratuita, con il solo diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

Art. 11 – Le Risorse ed il Patrimonio

Le risorse economiche dell'organizzazione provengono da:

- contributi degli aderenti, comprese le quote annuali di iscrizione
- contributi di soggetti terzi, enti pubblici e privati
- attività marginali di carattere commerciale, nei limiti previsti dalla legge
- proventi di spettacoli, lotterie e simili
- lasciti e donazioni
- ogni altro tipo di entrata ammesso ai sensi della l. 266/91 e compatibile con i principi ispiratori dell'organizzazione

In conformità all'art. 5 comma 2° l. 266/91 l'organizzazione di volontariato può acquistare la proprietà o altro diritto reale, o la disponibilità a titolo di comodato o locazione, di beni immobili o mobili registrati occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Può inoltre accettare donazioni e, con beneficio di inventario, eredità o legati, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle attività previste dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'organizzazione il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività non possono essere distribuiti tra gli aderenti neanche in modo indiretto, ma saranno devoluti ad enti ed organismi con la qualifica di Onlus operanti nello stesso settore, o alle congregazioni missionarie.

Art. 12 – Il Bilancio

L'esercizio sociale dell'organizzazione di volontariato ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è annuale, e va predisposto e sottoposto all'assemblea degli aderenti entro il 30 aprile.

Il Consiglio Direttivo predispone, diviso in singole voci, il conto consuntivo che contiene le entrate e le spese relative all'esercizio trascorso, ed il bilancio preventivo riferito all'esercizio successivo.

I documenti di bilancio preventivo e consuntivo sono sottoposti al controllo del Revisore dei Conti, che esprime il proprio parere con un'apposita relazione
Il controllo del Revisore dei Conti è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Tutti i documenti relativi al bilancio devono essere depositati nella sede dell'organizzazione almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

Art. 13 – Dipendenti e Collaboratori

Per lo svolgimento di compiti e funzioni di particolare complessità o di prolungato impegno l'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti o giovare dell'opera di collaboratori autonomi nei limiti di cui all'art. 3 della l. 266/1991 e dell'art. 3 della l.r. n. 40/1993. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.

Ai sensi di legge dipendenti e collaboratori sono assicurati contro malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 – Responsabilità dell' Organizzazione

L'organizzazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse economiche e finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione può dotarsi di copertura assicurativa per i danni derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'ente stesso.

Art. 15 – Clausola Compromissoria

I soci si obbligano a rimettere alla decisione arbitrale la risoluzione di tutte le controversie non preventivamente risolte dai Probi Viri e che dovessero insorgere tra gli stessi e con l'associazione in ordine all'applicazione ed all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli organi collegiali.

Il Collegio arbitrale è composto di tre membri, dei quali uno nominato da parte ricorrente, uno da parte resistente ed il terzo di comune accordo tra i primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

Il collegio deciderà in maniera irrituale come amichevole compositore, senza formalità di rito e secondo equità.

Art. 16 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme costituzionali ed ai principi dell'ordinamento giuridico vigente, alle norme del codice civile ed alla normativa statale e regionale in materia di Onlus e/o organizzazioni di volontariato

*** **

Testo aggiornato con le modifiche approvate dalle Assemblee Straordinarie dei Soci del 29.12.2005 e del 26.04.2012

Il Presidente

Francesco...

Registrazione n. 20 GIU 2012
al n. 2848 serie 3

Caricati Euro Becke
di cui:
per imposta ipotecaria Euro



L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(*... lo Piscopo*)

* Firma su delega del Direttore Provinciale

3 2848 20/06/2012

0,00

0,00

*identificativo telematico
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

T5S12L00284800DD

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S

